



Il principio DNSH – Confindustria Ancona - 28 Settembre 2022

Outline:

- **Introduzione, i fondi Europei**
- **Tassonomia europea & DNSH**
- **Normativa essenziale di riferimento**
- **Guida Operativa del principio DNSH**
- **Schede tecniche**
- **Checklist**
- **Scheda di autovalutazione (C58/2021)**
- **Extras**

Introduzione: Fondi Europei

Single Market, Innovation and Digital

149.5 (+ 11.5 from NGEU)

Cohesion, Resilience and Values

426.7 (+ 776.5 from NGEU)

Natural Resources and Environment

401 (+ 18.9 from NGEU)

Migration and Border Management

25.7

Security and Defence

14.9


Neighbourhood and the World

110.6

European Public Administration

82.5

Total: €2.018 trillion



NextGenerationEU
806.9

Long-term budget
1 210.9

Nel 2020 l'Unione Europea come **risposta alla crisi del coronavirus** stanziava dei fondi senza precedenti. Si tratta di un pacchetto di stimoli del **valore di 2,018 trilioni di €**.

Si tratta sia del **Long Term Budget** per il periodo **2021-2027** di **1211 miliardi di €**, integrati da **806 miliardi di €** attraverso il **Next Generation EU**. Uno strumento temporaneo per alimentare la ripresa dell'Unione Europea.

Next Gen EU

NEXTGENERATIONEU: KEY FEATURES

RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY

EUR 723.8 billion

● 338.0 in grants

● 385.8 in loans



POWER UP

Clean technologies and renewables



MODERNISE

Digitalisation of public administration



RENOVATE

Energy efficiency of buildings



SCALE UP

Data cloud and sustainable processors



RECHARGE AND REFUEL

Sustainable transport and charging stations




RESKILL AND UPSKILL

Education and training to support digital skills



CONNECT

Roll-out of rapid broadband services



NEXTGENERATIONEU CONTRIBUTION TO OTHER PROGRAMMES

EUR 83.1 billion

REACT-EU

50.6

JUST TRANSITION FUND

10.9

RURAL DEVELOPMENT

8.1

INNVESTEUE

6.1

HORIZON EUROPE

5.4

RESCEU

2.0

Next Gen EU

Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza	723,8 miliardi di euro
<i>di cui prestiti</i>	<i>385,8 miliardi di euro</i>
<i>di cui sovvenzioni</i>	<i>338,0 miliardi di euro</i>
REACT-EU	50,6 miliardi di euro
Orizzonte Europa	5,4 miliardi di euro
Fondo InvestEU	6,1 miliardi di euro
Sviluppo rurale	8,1 miliardi di euro
Fondo per una transizione giusta (JTF)	10,9 miliardi di euro
RescEU	2 miliardi di euro
TOTALE	806,9 miliardi di euro

All'interno del **Next Generation EU** si colloca il Dispositivo per la ripresa e la resilienza europeo (**RRF: Recovery and Resilience Facility**) che copre **723 miliardi**, il cui obiettivo è attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale.

La restante parte degli 806 miliardi totali è erogata dal React EU per il superamento degli effetti della crisi attuate mediante l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus.


React EU contribuirà a una ripresa economica **verde, digitale e resiliente** e da altri piccoli fondi. Il dispositivo di ripresa e resilienza europeo trova applicazione nei PNRR nazionali, ossia le metodologie con cui ogni singolo stato intende utilizzare i fondi.

Ciascun piano definisce le riforme e gli investimenti da attuare entro la fine del 2026.

Next Gen EU

CROSS-CUTTING PRIORITY AREAS


Per organizzare i finanziamenti in modo efficiente, il bilancio dell'UE è suddiviso in diverse voci - o categorie di spesa - e programmi, che sostengono gruppi di beneficiari in tutte le aree politiche dell'UE. In linea di principio, ogni programma sostiene un'area politica e un gruppo di beneficiari diversi. Tuttavia, esistono alcune **aree prioritarie trasversali** che possono ricevere **finanziamenti da più programmi**.



Next Gen EU



MANAGEMENT AND PROTECTION OF THE EU BUDGET




- Stati membri + Commissione EU gestiscono $\frac{3}{4}$ del bilancio.
- Stati membri → beneficiari (nazionali).
- Commissione EU controlli e audit.
- Interruzione del pagamento se ci sono frodi.
- Sistema di recupero anche ex post se ci sono frodi.

RRF e PNRR



L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU



RRF e PNRR





TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75	0,00	1,40	11,15
M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89	0,80	5,88	30,57
M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	0,00	1,46	8,13
Totale Missione 1	40,32	0,80	8,74	49,86
M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	0,50	1,20	6,97
M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78	0,18	1,40	25,36
M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36	0,32	6,56	22,24
M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,31	0,00	15,37
Totale Missione 2	59,47	1,31	9,16	69,94
M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE	24,77	0,00	3,20	27,97
M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63	0,00	2,86	3,49
Totale Missione 3	25,40	0,00	6,06	31,46
M4. ISTRUZIONE E RICERCA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,44	1,45	0,00	20,89
M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44	0,48	1,00	12,92
Totale Missione 4	30,88	1,93	1,00	33,81
M5. INCLUSIONE E COESIONE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	5,97	0,00	12,63
M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	1,28	0,34	12,79
M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	0,00	2,43	4,41
Totale Missione 5	19,81	7,25	2,77	29,83
M6. SALUTE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	1,50	0,50	9,00
M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	0,21	2,39	11,23
Totale Missione 6	15,63	1,71	2,89	20,23
TOTALE	191,50	13,00	30,62	235,12

Il documento del PNRR, pubblicato ufficialmente il 5 maggio 2021, si articola in **missioni, componenti e sub componenti** (specificati di volta in volta nelle varie misure di finanziamento che si dividono in **riforme o investimenti**)

Tassonomia europea

Nel contesto del **Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile** pubblicato dalla Commissione Europea l'8 marzo 2018, **si inserisce la Tassonomia UE**, per una classificazione uniforme delle attività sostenibili. La sostenibilità è declinata intorno a 6 obiettivi ambientali. Nel giugno 2020 è stato pubblicato **il Regolamento della tassonomia (Regolamento UE 2020/852)** e successivamente sono stati integrati degli allegati che riportano i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi.

 THE TAXONOMY IS:	 THE TAXONOMY IS NOT:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ a transparency tool based on a classification system translating the EU's climate and environmental objectives into criteria for specific economic activities for private investment purposes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ a mandatory list of economic activities for investors to invest in ▪ a mandatory requirement for public investment ▪ a mandatory requirement on environmental performance for companies or for financial products

Tassonomia europea

Qual è lo scopo della Tassonomia?

- Definire un linguaggio scientificamente applicabile in tutta l'UE per la sostenibilità delle attività e degli investimenti, evitando il greenwashing.
- Rimuovere gli ostacoli del mercato interno Europeo rispetto ai processi di due diligence sugli investimenti e alla raccolta dei fondi per i progetti sostenibili in modo che possa essere incoraggiata la loro realizzazione.
- Essere una base per altri testi importanti, parte del Progetto Europeo: Green bond Standard, EU Ecolabel per i prodotti finanziari, NFRD, Principio DNSH...

— Tassonomia europea & DNSH

Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza arrechi un **danno significativo agli obiettivi ambientali** ai sensi dell'**articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»)**.

- **Regolamento (Ue) 2021/241** che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente Il PNRR deve includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica

— Tassonomia europea & DNSH

Tutte le misure devono essere valutate secondo il principio DNSH e per alcune è stato necessario aggiungere degli elementi che permettessero di rispettarlo nell'attuazione degli interventi.

Le misure per la transizione ecologica dovranno garantire il rispetto dei criteri di vaglio tecnico al fine di determinare un contributo sostanziale per il raggiungimento di uno degli obiettivi ambientali.

Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi, considerando tutte le fasi del suo ciclo di vita.

Tassonomia europea & DNSH

I 6 obiettivi ambientali



Mitigazione dei cambiamenti climatici

l'attività conduce a significative **emissioni di gas a effetto serra**



Adattamento ai cambiamenti climatici

l'attività conduce a un **peggioramento degli effetti negativi del clima** attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi



Uso sostenibile e protezione delle acque

l'attività nuoce al **buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici**, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al **buono stato ecologico delle acque marine**;



Transizione verso un'economia circolare

l'attività conduce a **inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali** in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti; l'attività comporta un aumento significativo della **produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti**; quest'ultimo a lungo termine potrebbe causare un **danno significativo all'ambiente**



Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

l'attività comporta un **aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti** nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio.



Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

l'attività nuoce in misura significativa alla **buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi**; o **nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie**, comprese quelle di interesse per l'Unione.

— Tassonomia europea & DNSH

Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono individuate le attività ecosostenibili e che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un'effettiva riduzione dell'inquinamento. Il **Regolamento (Ue) 2021/241** inoltre indica anche il ***tracking* o *tagging*** climatico di ciascuna attività economica.

ATTO DELEGATO (UE) 2021/2139 in ATTUAZIONE del regolamento (UE) 2020/852

Sono stati definiti i criteri per i 6 obiettivi ambientali per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale ad ognuno di essi (2020/852 art. 10-15).

Tassonomia europea & DNSH

Per essere elegibile e quindi per poter accedere al finanziamento, un'attività dovrà soddisfare i seguenti criteri:

- ✓ **contribuire positivamente in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali DNSH;**
- ✓ **non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo;**
- ✓ **essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime**

Riassunto normative di riferimento



Regolamento UE 2020/852: conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di **tassonomia** delle attività ecosostenibili

Regolamento UE 2021/241 Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR (RRF) debbano soddisfare il principio **DNSH**

Regolamento delegato UE 2021/2139 criteri di vaglio tecnico per attività economiche

Comunicazione della Commissione C 58/01 Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH

Guida Operativa al DNSH circolare n. 32 del 30 dicembre 2021

Guida operativa per il rispetto del principio DNSH



LA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Per agevolare gli Stati membri **nella valutazione e presentazione del principio DNSH** per gli investimenti o le riforme è stata elaborata una **Scheda di autovalutazione** da usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH. La Commissione utilizzerà quindi queste informazioni per valutare se e in che modo ogni misura rispetti il principio DNSH, in conformità dei criteri di cui al regolamento RRF.


La Commissione invita gli Stati membri **a rispondere alle domande** poste nella Scheda di autovalutazione, e ad integrare e, dove necessario, a corredo della valutazione fornita nella lista di controllo, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire **analisi supplementari e/o documenti giustificativi**, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista.

Guida operativa per il rispetto del principio DNSH



I REGIMI

La scheda di autovalutazione si basa sul seguente albero delle decisioni, che dovrebbe essere usato per ciascuna misura dell'RRP. La sezione in appresso fornisce ulteriori informazioni sulle due fasi dell'albero delle decisioni.



Fase 1 e Fase 2 sono stati poi «tradotti» nella Guida Operativa come

Regime 1 e Regime 2

La misura richiede una valutazione di fondo per questo obiettivo → **FASE 2**

Guida operativa per il rispetto del principio DNSH



I REGIMI

1 La misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo


2 La misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%*

3 La misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale

4 La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Guida operativa per il rispetto del principio DNSH

I REGIMI



Fase 1 e Fase due sono stati poi «tradotti» nella Guida Operativa come

Regime 1 e Regime 2

Guida operativa per il rispetto del principio DNSH



I REGIMI

1) Approccio semplificato (Fase 1 o Regime 1)

Adottato se, per un singolo obiettivo, l'intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l'intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

2) Analisi approfondita e condizioni da rispettare (Fase 2 o Regime 2)

Da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Guida operativa per il rispetto del principio DNSH



Il primo step → verificare se un'attività economica presente nella tassonomia per la finanza sostenibile.

Il secondo step → se l'attività non rientrasse in una specifica categoria NACE/ATECO la valutazione è basata sulla:

- verifica dei criteri di sostenibilità previsti per i sei obiettivi ambientali
- coerenza con il quadro giuridico comunitario
- rispetto delle Best Available Techniques (BAT)

Le schede tecniche

La finalità delle schede tecniche è quella di fornire alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, **una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici**, ossia i **vincoli DNSH**, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.

Le schede tecniche hanno anche lo scopo di andare a costituire degli aggregati tematici di raccolta e verifica delle informazioni su tipologie di interventi del PNRR, **in modo che esse possano essere integrate e aggiornate nel prossimo periodo***, via via che il quadro normativo nazionale e comunitario si evolve a fronte di maggiori informazioni tecnologiche e/o riforme messe in campo per facilitare il loro sviluppo a livello nazionale.

*casi di schede ad hoc per interventi su Hosting Capacity ed Elettrificazione, impiego di gas Naturale → **vedere sempre il bando per la misura precisa.**

Le schede tecniche

Le schede sono articolate nelle seguenti sezioni:

- ✓ **A. Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- ✓ **B. Campo di applicazione** della scheda, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate.
- ✓ **C. Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, **il cosiddetto Regime 1**.
- ✓ **D. Vincoli DNSH** con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali
- ✓ **E.** Vincoli ambientali potenzialmente rilevabili nella realizzazione dell'intervento.
- ✓ **F. Normativa di riferimento** DNSH comunitaria e nazionale, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e i relativi Atti Delegati.

— Le schede tecniche

- 1) Quando saranno attivati gli appalti, sarà utile che **il documento d'indirizzo alla progettazione** fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH;
- 2) Invece i **documenti di progettazione, capitolato e disciplinare** riportano indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio DNSH (affinché sia possibile riportare nei SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio).

Nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee.

Le schede tecniche

Collegamenti con le procedure ambientali

Le informazioni contenute nelle schede tecniche sono volte a verificare la conformità al principio DNSH principalmente da un punto di vista operativo. Alcune delle misure del PNRR o alcuni interventi infrastrutturali di grandi dimensioni potrebbero al contempo essere soggetti a procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (**VAS**) o Valutazione di impatto ambientale (**VIA**) oppure essere assoggettati ad Autorizzazione integrata ambientale (**AIA**) o Autorizzazione unica ambientale (**AUA**).

Questo tipo di approccio permette di verificare la coerenza con il principio DNSH all'interno dello stesso processo di **VAS**, **VIA**, **AIA**, **AUA** che al contempo garantisce la presenza delle valutazioni e analisi a supporto di livello strategico, necessarie per giustificare alla **Commissione Europea il rispetto dello stesso principio**.

Gli strumenti della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH e della proposta di integrazione della valutazione strategica DNSH all'interno delle procedure ambientali risultano pertanto **tra di loro metodologicamente coerenti**, in quanto quasi sempre basati sugli stessi approcci metodologici forniti al livello comunitario.

Le schede tecniche

In definitiva è cura del proponente:


- **garantire il corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa**
- **la raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica.**

Laddove possibile, questo può essere supportato da un sistema documentato di responsabilità e di registrazioni del tipo di quello previsto dai **Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) tipo ISO 14001 o Emas.**

Capita che **alcuni requisiti DNSH non siano coperti dalla normativa nazionale**, (ad esempio, alcuni obiettivi ambientali, quai ad esempio la **mitigazione dei cambiamenti climatici** o **l'adattamento ai cambiamenti climatici** che non sempre rientrano nella prassi).

Le schede tecniche

Riepilogo



*Mappatura/Matrice di correlazione tra investimenti e schede.

Schematizzazione delle fasi operative per la verifica di conformità al principio DNHS in accordo alla Circolare MEF 32/2021

Focus - la scheda - 5 la checklist

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
		<i>I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialità</i>		
Ex-ante	1	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?		
	2	E' stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?		
	3	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?		
	4	E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?		
	5	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?		
	6	E' stata verificata la necessità presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?		
	7	E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere?		
	8	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?		
	9	E' stato sviluppato il bilancio materie?		
	11	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?		
	12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa?		
	14	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?		
	15	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea)?		
	16	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).		
Ex post	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
	18	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?		
	19	Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito?		
	20	Se presentata, è disponibile la deroga al rumore presentata?		

Focus- scheda di autovalutazione (C58/2021)



1. Parte 1 – Gli Stati membri dovrebbero filtrare i sei obiettivi ambientali per stabilire quali richiedano una valutazione di fondo. Indicare per ciascuna misura quali tra gli obiettivi ambientali che seguono, previsti all’articolo 17 (*Danno significativo agli obiettivi ambientali*) del regolamento Tassonomia, richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

Focus- scheda di autovalutazione (C58/2021)



2. Parte 2 – Gli Stati membri dovrebbero fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono. Rispondere per ciascuna misura alle domande che seguono per gli obiettivi ambientali che dalla parte 1 risultano richiedere una valutazione di fondo

Domande	No	Motivazione di fondo
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i> - Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?		
<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali ⁽¹⁾ in qualunque fase del loro ciclo di vita ⁽²⁾ ; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare ⁽²⁾ ?		
<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti ⁽⁴⁾ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
<i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione ⁽⁵⁾ e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?		

Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR.

In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: *“i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”*.

Soggetto attuatore

L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che *“alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*.

Soggetto realizzatore o soggetto esecutore

Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Tabella 2 – Contenuti della valutazione DNSH in fase istruttoria (ex ante)

Dimensione iniziativa	Tipologia di verifica applicabile	Informazioni fornite dalle imprese	Verifiche a carico del soggetto gestore
< 10 mln/€		<p>L'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiara il rispetto del principio DNSH; - riferisce, nel piano di sviluppo, gli elementi sintetici di rispetto del principio DNSH, in riferimento all'ambito settoriale, al tipo di progetto e alle ricadute dello stesso; - redige la scheda di autovalutazione dei contributi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH ove presenti, e la Scheda dei possibili impatti relativi ai medesimi sei obiettivi, con annessa dichiarazione di conformità giuridica a cui sono allegati gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile. 	<p>Il soggetto gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica la completezza e l'ammissibilità dei contenuti della seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • Scheda di sintesi contenuta nel piano di sviluppo; • Scheda autovalutazione degli eventuali contributi positivi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH; • Scheda dei possibili impatti relativi ai sei obiettivi ambientali a cui si applica il principio DNSH; • Dichiarazione di conformità giuridica. - verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione; - verifica la conformità alla normativa ambientale dell'operazione.
≥ 10 mln/€	Verifica DNSH Regime 2	<p>L'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiara il rispetto del principio DNSH; - riferisce, nel piano di sviluppo, gli elementi sintetici di rispetto del principio DNSH, in riferimento all'ambito settoriale, al tipo di progetto e alle ricadute dello stesso; - redige la scheda autovalutazione dei contributi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH ove presenti, e la Scheda dei possibili impatti relativi ai medesimi sei obiettivi, con evidenza delle informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH e dei rischi climatici e ambientali tenendo conto dei contenuti minimi applicabili di cui alla Scheda n. 26 allegata alla circolare MEF 32/2021, ed annessa dichiarazione di conformità giuridica a cui sono allegati gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile; - redige il Piano di monitoraggio dei possibili impatti. 	<p>Il soggetto gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica la completezza e l'ammissibilità dei contenuti della seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • Scheda di sintesi contenuta nel piano di sviluppo; • Scheda autovalutazione degli eventuali contributi positivi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH; • Scheda dei possibili impatti relativi ai sei obiettivi ambientali a cui si applica il principio DNSH; • Dichiarazione di conformità giuridica. - verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione; - verifica la conformità alla normativa ambientale dell'operazione; - verifica la coerenza del Piano di monitoraggio con gli impatti documentati.

Grazie per l'attenzione.

Pierluca Vitale: pierluca.vitale@rina.org
Giorgio Urbano: giorgio.urbano@rina.org

